

I. DISPOSIZIONI GENERALI

MINISTERO DELLA SCIENZA E DELL'INNOVAZIONE

5035 *Ordine CIN/728/2009, del 18 marzo, mediante il quale vengono stabiliti i requisiti per la verifica dei titoli universitari ufficiali che abilitano all'esercizio della professione di Podologo*

La nuova disposizione aggiuntiva del Regio Decreto 1393/2007, del 29 di ottobre, mediante la quale si stabilisce l'ordinamento dell'insegnamento universitario ufficiale, stabilisce che il Ministero dell'Educazione e della Scienza preciserà i contenuti dell'allegato I al quale dovranno conformarsi le domande inviate dalle università per l'ottenimento della verifica dei piani di studio che portano al conseguimento di titoli ufficiali di Laurea o di Master, previsto nel suo articolo 24, che abilitano all'esercizio di professioni regolamentate.

La legislazione vigente considera la professione di Podologo come professione regolamentata il cui esercizio richiede il possesso del corrispondente titolo ufficiale di Laurea, ottenuto, in questo caso, in conformità con le disposizioni dell'articolo 12.9 del citato Regio Decreto 1393/2007, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'Accordo del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2009, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale dello Stato" del 17 febbraio del 2009.

Tale accordo, nella sezione quarta, in relazione alla nuova disposizione aggiuntiva già citata, attribuisce al Ministro della Scienza e Innovazione il compito di stabilire i requisiti nell'ambito dei titoli e della pianificazione dell'insegnamento.

Pertanto, alla luce delle disposizioni citate, una volta uditi i collegi e le associazioni professionali interessate, risulta prioritario stabilire i requisiti ai quali devono adeguarsi i piani di studio che portano al conseguimento dei titoli di Laurea che abilitano alla professione di Podologo, presentati dalle Università per la verifica da parte del Consiglio delle Università.

In fede di ciò, previa informativa della Commissione delle Ricorse Umane del Sistema Nazionale della Salute e del Consiglio delle Università, dispongo:

Articolo unico. *Requisiti dei piani di studio che portano al conseguimento dei titoli di Laurea che abilitano all'esercizio della professione di Podologo.*

I piani di studio che portano al conseguimento dei titoli di Laurea che abilitano all'esercizio della professione di podologo dovranno essere conformi anche alle disposizioni del Regio Decreto 1393/2007, del 29 di ottobre, attraverso il quale vengono stabiliti la regolamentazione dell'insegnamento universitario ufficiale, i requisiti relativi ai paragrafi dell'Allegato I del citato Regio Decreto che si indicano nell'allegato al presente Ordine.

Disposizione finale prima. Abilitazione di applicazione e sviluppo.

Si autorizza la Direzione Generale dell'Università ad emanare le risoluzioni necessarie all'applicazione e allo sviluppo del presente Ordine.

Disposizione finale seconda. Entrata in vigore.

Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale dello Stato".

Madrid, 18 marzo 2009.– La Ministra di Scienza e Innovazione, Cristina Garmendia Mendizábal.